

**Avviso di notificazione per pubblici proclami**  
**da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR**  
**In esecuzione dell'ordinanza n.7843/2014**

Il sottoscritto Avvocato Fabrizio Perla, C.F.: PRLFRZ64L10A512C, PEC: *fabrizio.perla@avvocatismcv.it*, FAX: 0818905692, nella qualità di difensore dei Sigg.ri **DANNOSO Andrea**, nato a Napoli il 15.02.1996 e residente in Casandrino (NA) Via Domenico di Matteo n. 2, CF: DNNNDR96B15F839K, **DI RONZA Federica** nata Caserta il 16.08.1993 e residente in Carinaro (CE) Via Gorizia n. 10 CF: DRNFRC93M56B963A, **D'AGOSTINO Fabiana Anna** nata ad Aversa il 05.09.1994 e residente in Aversa Via San Michele n. 31, CF: DGSFNN94P45A512X, nel procedimento proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., della Seconda Università' Degli Studi Di Napoli in persona del legale rapp.te pt; del Cineca in persona del legale rapp.te pt, pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sez. III Bis di Roma iscritto al n. di r.g. 8712/2014, in ottemperanza all'Ordinanza n.7843/2014 specifica quanto segue:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III bis, R.G. 8712/14;

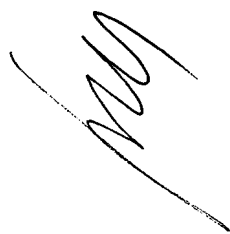
**2) Nome del ricorrente:** Dannoso Andrea, Di Ronza Federica e D'agostino Fabiana Anna;

**2.1.) Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Seconda Università' Degli Studi Di Napoli; Cineca.

**3) Estremi dei provvedimenti impugnati:** A) Provvedimento (di numero e data ignoti) del M.I.U.R. - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito nazionale per l'a.a. 2014-15 relativa al Concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata sul sito internet <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 12.05.2014, da ultimo aggiornata il 13.06.2014, a cura del CINECA, per conto del M.I.U.R., nella parte in cui colloca i ricorrenti nelle seguenti posizioni di graduatoria: Di Ronza Federica al n. 12.472 (con punti 32.30), D'Agostino Fabiana Anna al n. 19.393 (con punti 28.10), Dannoso Andrea al n. 25.902 (con punti 24.80), non utili alla immatricolazione e quindi, non ammessi al Corso di Laurea predetto e del Provvedimento di approvazione delle prove di concorso, se esistente, e non conosciuto nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non considera l'iscrizione delle parti ricorrenti ed in particolare la loro collocazione in posizione non utile per l'iscrizione presso la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; B) Tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono le collocazioni dei ricorrenti in posizioni utili per l'iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso gli Atenei/Università prescelti



ed in particolare presso la S.U.N. – Seconda Università degli Studi di Napoli quale Università/Ateneo indicato come prima scelta; **C)** *qua tenus opus* Decreto Ministeriale 5.2.2014 n. 85, del M.I.U.R., pubblicato in G.U. del 7.2.2014 n. 55, concernente le “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15*”; **D)** Decreto n. 87 del 6.02.2014 a del Rettore della S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli con cui, ai sensi del D.M. n.85/2014, è stato bandito il concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria al quale i ricorrenti hanno regolarmente partecipato; **E)** Verbali della Commissione d'esame preposta alla validazione dei quesiti delle prove di accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei Verbali della Commissione d'esame nominata presso l'Ateneo/Università S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione e/o Verbali delle Sottocommissioni d'aula; **F)** Documentazione inerente la prova di ammissione distribuita ai ricorrenti/candidati e predisposta, su incarico del M.I.U.R., dal Consorzio Interuniversitario “CINECA”, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; **G)** Provvedimento (ignoto nel contenuto) con cui è stata predisposta la Prova di ammissione ed individuati i 60 Quesiti, posto in essere dal M.I.U.R., in particolare, dei quesiti erroneamente posti, di cui si dirà appresso, per la parte in cui pregiudicano la collocazione in posizione utile dei



ricorrenti; **H)** *qua tenus opus*, il D.M. 10.03.2014 n. 220 rubricato “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2014-2015”, con il quale è stato fissato, per l’a.a. 2014/15, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartito fra diverse Università, nella parte in cui limita l’istruttoria e la capienza dei posti con un numero inferiore rispetto alle effettive potenzialità non avendo in considerazione i posti resi comunque liberi e, difatti, resi disponibili a mezzo trasferimenti ed in particolare la previsione per la S.U.N. - Seconda Università degli Studi di Napoli non ammettendo in sovrannumero le parti ricorrenti; **I)** *qua tenus opus* i Provvedimenti con i quali tutti gli Atenei, in cui è stato attivato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sottostimano il contingente necessario; **L)** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; **M)** nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti sia al riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo alle domande errate che ad essere ammessi/iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in particolare presso la S.U.N.- Seconda Università degli studi di Napoli.



### **3.1.) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso.**

**Con il primo motivo è stata dedotta la: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 e ART. 13 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3, 4 e 5 DEL D.LGS. n. 165/2001 - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - NONCHE' DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E UGUAGLIANZA - ERRONEITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA -**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per evidente violazione delle garanzie di anonimato nelle prove pubbliche di selezione, la qual cosa non può che condurre all'inevitabile annullamento della graduatoria di che trattasi, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2014/2015", posto che – come recentemente in identica circostanza osservato dal TAR Sicilia, I Sezione, n.646/2014 – "l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento di che trattasi deve consistere nella ammissione dei ricorrenti in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2013/2014."

Ed invero durante l'espletamento della prova i Commissari e/o Responsabili d'aula hanno dato istruzioni di compilare la scheda anagrafica ed inserirla in una busta aperta lasciando però sui banchi un foglio con tutti i dati anagrafici nonché la carta di identità.

Come ha avuto modo recentemente di chiarire l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 26 del 20.11.2013, proprio in relazione al punto qui controverso ed in identiche circostanze di fatto (candidato nominativamente riconoscibile al momento dello svolgimento della prova, possibilità di identificazione dell'autore di ciascun elaborato): *"la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé "senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a*



*valutarli". (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010)... L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro che per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).*

*In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 (richiamato dall'ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore "non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza".*

*Infine, conclude la citata Adunanza Plenaria "mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI Sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. (Cfr Cons. Stato Ad Plenaria, 20.11.2013 n. 26; nonché, da ultimo, in termini, TAR Sicilia, I Sezione, 17.03.2014 n. 646).*

Ne consegue evidente, dunque, l'inevitabile annullamento della graduatoria di che trattasi, ovviamente - come osservato dal TAR Sicilia, I Sezione, n.646/2014 - "nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all'Università ... di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l'a.a. 2013/2014", dal momento che "l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento di che trattasi deve consistere nella ammissione dei ricorrenti in soprannumero al corso di laurea prescelto, per l'anno accademico 2013/2014."

**Con il secondo motivo è stata dedotta la: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL D.P.R. N. 487/94 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DI IDONEITA' VALUTATIVA DELLE DOMANDE PROPOSTE - SOMMARIETA' NELLA STRUTTURAZIONE DEI QUESITI - INIDONEO CRITERIO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.M. N. 85/2014**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione della normativa indicata in epigrafe, poiché la prova concorsuale, come effettivamente svoltesi/strutturata, non ha garantito una idonea verifica dei requisiti attitudinali e professionali dei partecipanti.

In altri termini, i quesiti non possono e non devono costituire un mero strumento di selezione numerica, bensì di sostanziale cernita dei candidati col più alto grado di competenza e professionalità, caratteristiche certo garantite allorché le domande oggetto di prova siano effettivamente speculari alla competenza ricercata.



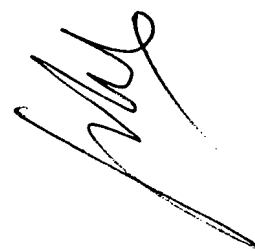
Tutto quanto anzi detto non si verifica se la prova, cui i candidati si sottopongono, non è strutturata in modo impeccabile, più esplicitamente, rispetto ad un punteggio minimo da raggiungere, *se anche un solo quesito della prova si riveli non corretto/impreciso/fuorviante/erroneo, risulterà compromessa la prova intera e il punteggio attribuito.*

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie laddove la predisposizione e poi la successiva correzione/validazione effettuata dal M.I.U.R. evidenziano quantomeno una distorsione nell'agere della P.A. che si riverbera praticamente in un assegnazione di un punteggio non giusto/legittimo in quanto, a fronte di domande e/o risposte erroneamente poste dalla P.A., i candidati hanno ottenuto un punteggio, *in melius o in peius*, comunque falsato, con le conseguenti ripercussioni in termini di ammissione/iscrizione.

**Con il terzo motivo è stato dedotto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DELLA COSTITUZIONE -**

Posto che ciò che si contesta non è la legittimità costituzionale della scelta di fondo di limitare l'accesso per tale specifico corso di studi, ma l'attuale formulazione delle prove, la prova preselettiva *de qua* è fondata sulla risoluzione di test a risposta multipla, del tutto inadeguata ed incapace di garantire la valutazione delle reali attitudini e capacità dei candidati.

Il valore eccezionale di un istituto quale quello del numero chiuso che di fatto limita la apertura a tutti della scuola in favore della necessità di garantire agli iscritti a determinati corsi di laurea un adeguato livello della qualità dovrebbe essere garantito dalla regolarità delle operazioni concorsuali, in modo che ai





concorrenti esclusi rimanga la serena convinzione di essere stati pretermessi in favore di candidati effettivamente più meritevoli. Tutto ciò non avviene nel caso di specie. Il mancato controllo della procedura concorsuale e l'inadeguatezza dei test per la corretta valutazione della preparazione dei candidati, rendono del tutto inefficiente l'agere della Pubblica Amministrazione nella corretta selezione tra gli aspiranti.

**4) Indicazione dei controinteressati:**

I controinteressati sono da individuarsi nei "soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria il cui eventuale annullamento potrebbe rivelarsi per essi pregiudizievole" e nella specie dalla posizione n°1 alle posizioni n° 25.902 della graduatoria impugnata;

**5) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

**6) Pubblicazione del presente atto**

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all'ordinanza n. 7843 del 17.07.2014 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma, depositata il 21.07.2014, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

**Al presente avviso sono allegati:**

A) il testo integrale del ricorso introduttivo;

B) L'elenco nominativo dei contro interessati estratto dalla graduatoria impugnata;

C) Copia dell' ordinanza n. 7843 del 17.07.2014 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma.

Si resta in attesa di conoscere le modalità di pagamento dell'importo di € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che il TAR del Lazio - Roma con la citata ordinanza ha posto a carico del ricorrente.

Con osservanza.

  
Avv. Fabrizio Perla